# SECONDA DECISIONE DEL CONSIGLIO

## del 26 marzo 1973

## relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi

(73/87/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabetole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Finlandia, Canadà, Norvegia, Svezia, Svizzera, Sud Africa e Ungheria esistono norme concernenti i controlli delle sementi;

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate e che quest'esame ha permesso di constatare che le condizioni cui le sementi raccolte e controllate in tali paesi sono sottoposte per quanto concerne le loro caratteristiche, il loro esame, la loro identità, i loro contrassegni e il loro controllo offrono le stesse garanzie delle condizioni delle sementi raccolte e controllate nella Comunità ;

considerando che la presente decisione non impedisce, qualora risulti che le condizioni in base alle quali sono state effettuate le constatazioni comunitarie non sono o non sono più soddisfatte, che queste constatazioni siano annullate o non ne sia prorogata la validità ; che occorre a tal fine ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si constata che le sementi raccolte in Finlandia, Canadà, Norvegia, Svezia, Svizzera, Sud Africa e Ungheria e controllate ufficialmente dai servizi figuranti nell'allegato, e appartenenti alle specie e categorie ivi enumerate, sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità e conformi alle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1976.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LAVENS

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

*ALLEGATO*

| N. progressivo | Paese | Servizio | Specie | Categorie | | Condizioni particolari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | del paese interessato | della Comunità | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Finlandia | Valtion Siementarkastuslaitos, Helsinki | Specie di graminacee soggette a norme nazionali di controllo varietale | — Basic Seed | — Sementi di base | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed, 1ª generazione | — Sementi certificate di 1ª riproduzione | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed, 2ª generazione e generazioni successive | — Sementi certificate delle successive riproduzioni | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| 2 | Canadà | Canadian Seed Growers' Association | — Barbabietole | — Basic Seed | — Sementi di base | 1, 3, 6, 8, 9, 10 |
| | | | — Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso | — Certified Seed | — Sementi certificate | 1, 3, 6, 8, 9, 10 |
| | | | | — Basic Seed | — Sementi di base | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed | — Sementi certificate, sementi certificate di 1ª riproduzione | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed 2ª generazione (eccetto la segala) | — Sementi certificate di 2ª riproduzione (eccetto la segala) | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | — Granturco | — Semences de fondation | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Semences certifiées | — Sementi certificate | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | — Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero | — Semences de fondation | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Semences certifiées ou semences enregistrées (varietà straniere) | — Sementi certificate | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | — Piante oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, girasole, senapi, lino oleifero, soia) | — Semences de fondation | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Semences certifiées ou semences enregistrées (varietà straniere) | — Sementi certificate di 1ª riproduzione | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| 3 | Norvegia | Statens Såvareråd, Oslo | Specie di graminacee e leguminose soggette norme nazionali di controllo varietale | — Basic Seed | — Sementi di base | 1,3,5,7,8,9,10 |
| | | | | — Certified Seed, 1ª generazione | — Sementi certificate di 1ª riproduzione | 1 ,3,5,7,8,9,10 |
| | | | | — Certified Seed, 2ª generazione e generazioni successive | — Sementi certificate delle successive riproduizoni | 1,3,5,7,8,9,10 |

| N. progressivo | Paese | Servizio | Specie | Categorie | | Condizioni particolari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | del paese interessato | della Comunità | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Svezia | Statens Centrala Frökontrollanstalt, Solna | — Barbabietole | — Basic Seed | — Sementi di base | 1, 3, 6, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed | — Sementi certificate | 1, 3, 6, 8, 9, 10 |
| | | | — Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero | — Classer B | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Classer C | — Sementi certificate | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | — Piante oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, senape bianca, canapa, lino, papavero) | — Classer B | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Classer C | — Sementi certificate, sementi certificate di 1ª riproduzione | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| 5 | Svizzera | — Station fédérale de recherches agronomiques, Lausanne<br>— Station fédérale de recherches agronomiques Zürich | Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale | — Basic seed | — Sementi di base | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed, 1ª generazione | — Sementi certificate di 1ª riproduzione | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certified Seed, 2ª generazione e generazioni successive | — Sementi certificate delle successive riproduzioni | 1, 3, 5, 8, 9, 10 |
| 6 | Sud Africa | Department of Agricultural Technical Services, Division of Seed Control | Lupino bianco, blu e giallo, ricco in sostanze amare | Commercial Seed | Sementi commerciali | 8, 10, 11, 12, 13 |
| 7 | Ungheria | Országos Vetömag-felügylöség (Ufficio ungherese incaricato del controllo delle sementi), Budapest | Rafano oleifero | — Elit | — Sementi di base | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |
| | | | | — Certificalt Vertömag | — Sementi certificate | 2, 3, 7, 8, 9, 10 |

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati, secondo il sistema dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria.

2. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le disposizioni nazionali. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti della regolamentazione comunitaria.

3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.

4. (nulla)

5. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni :

   a) data della chiusura ufficiale

   b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE.

   Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

6. L'etichetta ufficiale indica anche la data della chiusura ufficiale.

   Tale indicazione può altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

7. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni :

   a) servizio di certificazione e paese ;

   b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE ;

   c) numero di riferimento della partita ;

   d) specie ;

   e) varietà o, per gli ibridi, linea «inbred » ;

   f) categoria (sementi di base o sementi certificate) ;

   g) paese di produzione ;

   h) peso netto o lordo dichiarato ;

   i) data della chiusura ufficiale ;

   j) per le sementi certificate della 2ª riproduzione e delle riproduzioni seguenti, il numero delle generazioni dopo le sementi di base ;

   k) per le varietà ibride

      — la menzione « ibrido »,

      — per le sementi della categoria « sementi certificate » l'attestazione che la semente di base ha subito un esame ufficiale, quando non sia stata certificata nella Comunità.

   Il colore dell'etichetta è :

   — bianco per le sementi di base

   — blu per le sementi certificate della prima riproduzione

   — rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni.

8. Il trattamento chimico al quale sono state eventualmente sottoposte le sementi deve figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale e sopra o nell'imballaggio.

9. Un attestato ufficiale, inserito nell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà ; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, è eventualmente indicato se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione.

   Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

10. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, gli attestati ufficiali e gli imballaggi sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

11. Le sementi sono ufficialmente controllate e gli imballaggi chiusi e sigillati ufficialmente secondo le norme nazionali. La qualità delle sementi è conforme alle esigenze della regolamentazione comunitaria.

12. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni :

    a) servizio di controllo e paese ;

    b) le parole « Sementi commerciali (non certificate per la varietà) » ;

    c) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE ;

    d) numero di riferimento della partita ;

    e) specie e menzione che si tratta di lupini ricchi in alcaloidi ;

    f) regione di produzione ;

    g) peso netto o lordo dichiarato ;

    h) data della chiusura ufficiale.

    L'etichetta è di colore bruno.

13. Un attestato ufficiale, inserito nell'imballaggio, deve precisare almeno le indicazioni previste al punto 12, lettere b), d) ed e).

    Questo attestato non è necessario quando le indicazioni indispensabili sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.